

Esente da bollo ai sensi dell'art. 27 bis della tabella allegata al D.P.R. del
26.10.1972 nr. 642 aggiunto all'art. 17 D.Lgs. nr. 460 del 04.12.1997.

COMUNE DI BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio n. 106 /2014

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL'ASILO NIDO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.09.2013 AL
31.08.2016.

L'anno duemilaquattordici, del mese di aprile, il giorno tre, presso la
residenza comunale, ubicata in Bottanuco, Piazza San Vittore nr. 1, avanti a
me Russo dott. Santo, Segretario Comunale supplente del predetto Comune,
con incarico dal 28/03/2013 al 09/04/2013, e come tale abilitato a ricevere e
rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del
Comune ai sensi dell'art. 97 – comma 4, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 nr.
267, senza assistenza dei testimoni per avervi le parti concordemente e con il
mio consenso rinunciato, sono comparsi i signori:

1. La Sig.ra Locatelli dott.ssa Cristiana, nata a Bergamo il 02.05.1963,
Responsabile del Servizio Sociale, in rappresentanza del Comune di
Bottanuco, C. F. 00321940165 domiciliata per la carica presso la sede
comunale, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse esclusivi del suddetto ente;

2. Il sig. Biondi dr. Pietro Marino, nato a Biancavilla (Ct), il 19.06.1956 e
residente a Catania – Via Longo nr. 76, in qualità di Legale Rappresentante

della ditta “Progetto Vita Consorzio di Cooperative Sociali Scarl”, C. F. 04205910872, Via Gualtiero nr. 33 – Caltagirone (Ct). A tutti gli effetti del presente contratto la ditta appaltatrice elegge domicilio presso la sede del Comune di Bottanuco

Di seguito indicati anche come “parti”

Tutti i componenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui identità personale e rappresentanza, io ufficiale rogante mi sono accertato a termini di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto.

PREMESSO CHE

- con determinazione del Settore Personale e Servizi Sociali nr. 130/RG del 10.05.2013, si è dato avvio alla procedura di pubblico incanto, di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 2000, per la concessione del servizio di gestione dell'asilo nido comunale e sono stati approvati il bando ed il capitolato speciale d'appalto;

- la succitata gara è andata deserta;

- successivamente, con determinazione del Settore Personale e Servizi Sociali nr. 183/RG del 08.07.2013 si è dato avvio alla seconda procedura di pubblico incanto per la concessione del servizio e sono stati approvati il nuovo bando e capitolato speciale d'appalto;

- il giorno 05.08.2013, nella seduta di gara, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto la ditta “Progetto Vita Consorzio di Cooperative Sociali Scarl di Caltagirone (Ct), con un ribasso del 2,00%, espresso sulle rette di frequenza previste dall' Art. 2 del Capitolato speciale d'appalto;

- che con determinazione del Settore Personale e Servizi Sociali n. 199/RG del 05.08.2013 la gara è stata aggiudicata in via provvisoria alla menzionata ditta, alle condizioni già precisate, a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;

- che con determinazione del Settore Personale e Servizi Sociali n. 314/RG del 05.12.2013 l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta "Progetto Vita Consorzio di Cooperative Sociali Scarl" di Caltagirone (Ct);

- è stata rilasciata apposita informazione antimafia dalla Prefettura di Catania in data 28.03.2014, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011, nr. 159 e successive modifiche e integrazioni.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le parti contraenti dichiarano che la premessa parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

La Sig.a Locatelli d.ssa Cristiana, in qualità di legale rappresentante dell'ente ai fini del presente contratto, affida alla ditta "Progetto Vita Consorzio di Cooperative Sociali Scarl" di Caltagirone (Ct), rappresentata ai fini del presente atto dal Sig. Biondi dr. Pietro Marino, il contratto d'appalto relativo alla gestione nido comunale a decorrere dal 01.09.2013 e fino al 31.08.2016.

Art. 3

La gestione del servizio viene affidata ed accettata secondo le norme, condizioni e modalità scaturenti da tutti gli atti inerenti la gara, ed in particolare:

- dal capitolato speciale di gara e suoi allegati, uniti al presente contratto sotto la lettera "A"; che qui si intendono integralmente richiamati, quindi parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 4

Le tariffe per l'utilizzo del servizio sono le seguenti:

- Tempo pieno da lunedì a venerdì (dalle ore 8.00 alle ore 17.00): € 588,00= mensili per i non residenti e € 529,00= mensili per i residenti;

- Tempo parziale da lunedì a venerdì (dalle ore 8.00 alle ore 13.00, pasto incluso): € 412,00= mensili per i non residenti e € 370,00= mensili per i residenti;

- Tempo parziale da lunedì a venerdì (dalle ore 13.00 alle ore 17.00): € 333,00= mensili per i non residenti e € 300,00= mensili per i residenti;

- Quota d'iscrizione € 50,00=

- Prolungamento orario (entrata 7.30 e dalle 17.00 in poi): € 5,00= all'ora oltre l'orario del tempo pieno.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prevedere tariffe agevolate rivolte alle famiglie con reddito non elevato. In questo caso sarà cura del Comune rimborsare il gestore del mancato introito.

E' prevista la revisione delle tariffe per l'utilizzo del servizio secondo le modalità e nei casi disciplinati dall'art. 14 del Capitolato Speciale.

ART. 5

L'Amministrazione concede la struttura in uso gratuito e si assume gli oneri precisati dall'art. 21 del capitolato speciale; tutto il resto, per la corretta e regolare gestione del nido, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale

d'Appalto e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, compreso il rischio d'impresa, è a carico della ditta aggiudicataria del servizio dato in concessione. Il valore d'appalto ai fini del calcolo della cauzione definitiva e dei diritti di segreteria ammonta ad euro 221.205,60= per il triennio IVA esclusa, calcolato sull'importo a base d'asta al netto del ribasso del 2%.

ART. 6

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, la ditta presta la cauzione definitiva prevista dall'art. 8 del capitolato speciale d'appalto e più precisamente tramite: polizza fidejussoria nr. D8012022402 rilasciata in data 07.11.2013 dalla Milano Assicurazioni Spa di Catania dell'importo di €. 11.060,28=.

La garanzia definitiva deve essere immediatamente reintegrata come previsto dall'art. 8 del capitolato speciale d'appalto qualora, in corso del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente.

La cauzione verrà svincolata, con apposito atto, solo ad avvenuta verifica dell'esatta esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali.

L'appaltatore dichiara di aver assolto inoltre alla stipula delle seguenti polizze:

a) una polizza assicurativa contro i rischi di infortuni e contro i rischi di responsabilità civile per gli utenti del nido con massimale adeguato e che preveda l'esonero del Comune da ogni responsabilità al riguardo.

b) una polizza assicurativa per danni a cose, appartenenti agli utenti, a terzi o al Comune, a persone, anche terzi o del Comune, e per responsabilità civile verso terzi per lesioni personali e danneggiamento di cose, comunque

verificatesi nello svolgimento del servizio, esonerando a tal proposito il Comune da ogni tipo di responsabilità.

L'appaltatore, comunque, risponde di tutti i danni di cui sopra per i quali, a qualunque titolo, fosse chiamato a rispondere il Comune che è completamente sollevato e tenuto indenne da ogni pretesa e molestia. La Cooperativa provvederà a trasmettere polizza a conferma di quanto sopra dichiarato.

ART. 7

I controlli, le inadempienze e le penalità inerenti lo svolgimento del servizio sono stabilite dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 8

La ditta "Progetto Vita Consorzio di Cooperative Sociali Scarl" è obbligata durante l'esecuzione del contratto al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quella in materia di sicurezza di cui all'art. 131 del D. Lgs 12.04.2006 nr. 163 e del D. Lgs 09.04.2008 nr. 81 e successive modifiche e integrazioni.

La ditta dichiara inoltre:

- di osservare integralmente le norme legislative e i regolamenti vigenti in materia fiscale;
- di non essere assoggettato agli obblighi sanciti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Come previsto dal Decreto Legge 25/09/2002 n. 210, convertito con modifiche nella Legge 22/11/2002 n. 266, e articolo 31 del Dl 69/2013, convertito con la legge 98/2013) ai fini della firma del presente contratto le parti danno atto che in data 05.12.2013 è stato emesso dal competente

Sportello Unico Previdenziale il Documento Unico che attesta la regolarità contributiva dell'appaltatore, così come confermato da altro DURC depositato agli atti rilasciato da altro Comune in data 25.03.2014 con il quale il concessionario ha rapporti lavorativi.

Art. 9

La ditta "Progetto Vita Consorzio di Cooperative Sociali Scarl", come sopra rappresentata, dichiara con la sottoscrizione del presente contratto di aver assolto a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, nr. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 10

E' vietata la cessione del presente contratto che vincola fin d'ora la ditta "Progetto Vita Consorzio di Cooperative Sociali Scarl" di Caltagirone (Ct), ma non impegna il Comune stipulante se non quando sia divenuto esecutivo a norma di legge. La ditta appaltatrice si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, eventualmente anche dopo la scadenza dei contratti e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura stessa e da ogni altra qualificazione

giuridica, economica o sindacale, sollevando sin da ora il committente e i suoi responsabili di servizio da qualsiasi onere e responsabilità. L'inosservanza degli obblighi del predetto articolo accertata dal committente o ad esso segnalata dall'ispettorato del lavoro, comporterà l'introito automatico della cauzione previa contestazione dell'inadempienza accertata. Lo svincolo della cauzione non avverrà fino all'accertamento che tutti gli obblighi predetti siano stati adempiuti.

Art. 11

Le parti dichiarano di aver assolto agli obblighi di predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) previsto dall'art. 26, comma 3 del D.Lgs. nr. 81/2008 il quale si intende facente parte integrante e sostanziale del presente atto sebbene non materialmente allegato, ma depositato agli atti dell'Ufficio Segreteria.

Art. 12

L'asilo nido è un servizio essenziale per la natura delle prestazioni erogate e dei destinatari delle stesse e pertanto la Ditta "Progetto Vita Consorzio di Cooperative Sociali Scarl, in caso di sciopero o altri eventi naturali, dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 13

La Ditta "Progetto Vita Consorzio di Cooperative Sociali Scarl, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai

sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., così come recepito e integrato dal Comune nel Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 8 del 30.01.2014.

A tal fine viene consegnato in seduta stante, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento stesso, per una sua più completa e piena conoscenza con l'impegno di consegnare copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62 e del Codice del Comune sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.”

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta altresì, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma citato in oggetto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 14

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa sono a totale carico della ditta “Progetto Vita Consorzio di Cooperative Sociali Scarl” di Caltagirone (Ct).

Art. 15

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, essendo la prestazione del presente atto soggetta ad I.V.A., le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. nr. 460 del 04.12.1997.

Art. 16

E' esclusa la clausola arbitrale. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere, in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto per l'appalto del servizio in oggetto che non si sia potuta definire in sede amministrativa sarà definita dal competente Foro di Bergamo.

Art. 17

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché al capitolato speciale d'appalto che le parti dichiarano di ben conoscere ed applicare..

Art. 18

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora si dovessero verificare le condizioni di cui all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 19

Il Responsabile del Servizio informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti in materia.

Art. 20

Il Capitolato speciale d'appalto, il contratto e la sua copia conforme all'originale sono soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa – parte 1^a allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore non é tenuto ad assolvere a tale obbligo poiché ha presentato il Certificato della Camera di Commercio Industria e Artigianato datato 12.08.2013 dal quale risulta l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative.

I diritti di segreteria, in applicazione punto 9 Norme Speciali della Tabella D allegata alla Legge 08/06/1962 n. 604, vengono invece calcolati in ragione del 50% della tariffa allegata alla stessa legge.

ART. 21.

Registrazione. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A.. Si richiede, pertanto, la registrazione del contratto a tassa fissa ai sensi dell' articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.

Io sottoscritto Segretario Comunale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, il quale ad alta e intelligibile voce, ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge. Quest'atto, composto da nr. 12 pagine, viene formato in modalità elettronica e sottoscritto dalle parti a mezzo

di firma digitale valida alla data odierna, a norma dell'art. 52 bis della legge 89/1913 e l'art. 25 comma 2 del Codice dell'Amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005.

PER IL COMUNE (Locatelli d.ssa Cristiana)

L'APPALTATORE (Biondi dr. Pietro Marino)

IL SEGRETARIO COMUNALE (Russo dr. Santo)